

PERIODICA

de Re Canonica



G.P. MONTINI

LA CHIESA TRA L'IMPEGNO PER LA TRASPARENZA E LA TUTELA DEL SEGRETO.
ALCUNE CONCLUSIONI AL TERMINE DELLA GIORNATA DI STUDIO

ANNO 2018 - VOLUME 107 - FASCICOLO 3
PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA - ROMA

**LA CHIESA
TRA L'IMPEGNO PER LA TRASPARENZA
E LA TUTELA DEL SEGRETO.
ALCUNE CONCLUSIONI
AL TERMINE DELLA GIORNATA DI STUDIO**

G. PAOLO MONTINI*

«[...] privacy,
senza la quale l'uomo non può essere un individuo»¹.

Lo statuto delle conclusioni di una Giornata di Studio impongono di rinunciare in partenza alla soluzione autonoma dei problemi enunciati dalla tematica e dalle relazioni, a favore della (per quanto possibile) non inutile recensione di alcuni punti di accordo raggiunti e di alcuni punti di ulteriore necessario sviluppo che permangono.

* G. Paolo Montini, Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Professore Invitato della Facoltà di Diritto Canonico della PUG.

¹ W. FAULKNER, *Privacy. Il sogno americano: che ne è stato?*, Milano 2003, 32. L'A., premio Nobel per la letteratura nel 1950, grande romanziere del Sud degli Stati Uniti d'America, scrisse questo *pamphlet* negli anni Cinquanta (la pubblicazione è del 1955: *On Privacy. The American Dream: What Happened to It*), a seguito di uno spiacevole conflitto personale con la stampa. Pur non avendo avuto influsso sulla trattatistica coeva sull'argomento, è un testo che con accenti forti denuncia la deriva della libertà, nella patria che ha fatto della libertà la sua bandiera: «Questo era il Sogno Americano: un asilo sacro, un santuario in terra per l'uomo in quanto individuo» (11). Egli prevedeva lucidamente, con accenti profetici, le derive ulteriori: «Un tempo attraverso i muri delle nostre case non si poteva vedere né da dentro né da fuori. Oggi, attraverso i muri, si può vedere fuori, ma non ancora dentro. Presto potremo fare entrambe le cose» (32).

1. Il nodo terminologico

Un primo nodo che merita di essere rilevato è terminologico. Non credo sia necessario evidenziare l'importanza di questo livello, in quanto è convinzione condivisa che i nomi danno consistenza alle cose.

In questa linea alcune relazioni hanno preferito non a caso il termine riservatezza al termine segreto. Quest'ultimo termine o concetto (segreto) — è inutile negarlo — ha una cattiva fama nell'opinione pubblica sia ecclesiale sia più estesamente sociale, che può giungere fino ad inquinare la corretta impostazione del problema sottoposto alla nostra attenzione, ossia il rapporto tra trasparenza e tutela del segreto. Trasparenza, invece, attira immediatamente la simpatia e la consonanza di tutti; lo stesso dicasi di riservatezza o, ancor meglio, *privacy*.

Il dialogo tra esigenze diverse, scienze diverse e ordinamenti diversi si avvantaggerebbe senz'altro di questa concordanza, secondo la quale si fronteggiano da armonizzare non già il valore della trasparenza e il limite del segreto, ma trasparenza e riservatezza, entrambi scaturenti dalla medesima fonte: la dignità della persona o presa in se stessa o in quanto considerata nella comunità².

Non posso non menzionare a questo riguardo la suggestione proposta nella Relazione di don Guarinelli, dove la riservatezza è dichiarata a tutela (addirittura: condizione intrinseca o inestricabile, se ho ben capito) della stessa relazione terapeutica.

Certo per i canonisti la proposta terminologica significherà il ripensamento del proprio linguaggio, ma è un sacrificio che merita lo sforzo, perché c'è di mezzo la comunicabilità del proprio messaggio. D'altronde già nella terminologia codiciale e, più

² Cf., per esempio, il titolo del contributo del canonista gesuita A. ARZA, «El secreto defensa de los derechos humanos?», in *Les droits fondamentaux du chrétien dans l'Église et dans la société. Die Grundrechte des Christen in Kirche und Gesellschaft. I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Actes du IV Congrès International de Droit Canonique. Akten des IV. Internationalen Kongresses für Kirchenrecht. Atti del IV Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Fribourg (Suisse) 6-11.X.1980*, ed. E. Corecco – N. Herzog – A. Scola, Fribourg (Suisse) – Freiburg i. Br. – Milano 1981, 485-500.

ancora, nella produzione canonica recente si rinvencono abbondanti spunti e variazioni terminologiche che possono ispirare un nuovo vocabolario³.

2. Il nodo applicativo

Un secondo punto che merita di essere rilevato è la necessità di un approccio tematico specifico, seguente ad una filosofia condivisa del radicamento di entrambi (trasparenza e riservatezza) nella dignità della persona e della comunità.

In questa Giornata di Studio si è spaziato in ambiti necessariamente generali e disparati. Si avverte in seguito la necessità di concentrarsi sulla considerazione di singoli istituti giuridici o di singole prassi o giurisprudenze, nelle quali verificare e concentrare il convergere di trasparenza e riservatezza.

Tra i mille spunti possibili si possono menzionare, quali esempi, il prescritto del canone 223 §2 (già oggetto di soluzione in base a una sentenza pubblicata della Segnatura Apostolica e a

³ Rapsodicamente e senza alcuna pretesa di completezza o organicità, ma solo esemplificativamente, si potrebbero prendere in considerazione i seguenti lemmi:

- *riservatezza*: nella terminologia italiana riferita al can. 220; «La “pubblicità” del processo canonico verso le parti non intacca la sua natura riservata verso tutti gli altri» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, *AAS* 81 [1989] 925); è difficilmente rinvenibile un corrispondente termine latino, anche se nel Codice è diffusa la terminologia legata a *reservatio*, anche con riferimento alla esclusività di conoscenza o intromissione (cf., per esempio, cann. 650 § 2; 667 §1);
- *confidentiality*: cf. il titolo del contributo di P.M. DUGAN, «The Need to Know vs. Confidentiality: Do Pontifical Secret and the Clamoring of the Media Deny Canonical Rights?», in *Towards Future Developments in Penal Law: U.S. theory and Practice. A Symposium Held Under the Auspices of the Pontifical Council for Legislative Texts at the Pontifical University of the Holy Cross - Rome, March 5-6, 2009*, Montréal 2010, 9-32.
- *privatim*: cf. cann. 1158 §2; 1159 §2; 1145; anche in riferimento al testo di *GS* 26: «ad vitae privatae protectionem»;
- «*eius cuius interest*»: cf., per esempio, can. 487 §2;
- «*forum internum et forum externum*».

una nota del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi)⁴ oppure la pubblicazione di nominativi di persone coinvolte in delitti (oggetto recentemente di una nota del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, al quale va riconosciuto anche in questo caso di non sottrarsi — quali che siano i risultati — ad affrontare temi attuali e scottanti)⁵.

3. Il nodo dialogico

Il terzo punto che merita attenzione riguarda il dialogo con il diritto secolare, che per ordinamenti giuridici non coattivi (nel senso tradizionale del termine) e per ordinamenti giuridici, come quello canonico, così risalenti nel tempo, da essere stati fonte dello stesso diritto secolare, è essenziale; parimenti è essenziale il rafforzamento di identità dell'ordinamento giuridico della Chiesa in relazione all'elaborazione di normative specifiche proprie. In caso contrario non si ha propriamente dialogo, ma monologo, assimilazione o silenzio.

Mi piace qui ricordare la felice esperienza di alcuni episcopati (per esempio, Germania e Italia) che, per tempo, hanno elaborato una normativa propria ecclesiale sulla *privacy* e si sono trovati a dialogare fruttuosamente con la giurisdizione statale.

Mi piace anche ricordare all'opposto un circolo vizioso che si evidenzia, per esempio, nelle cause di nullità matrimoniale, dove è stato notato che un eccesso di riservatezza per impedire temuti accessi intrusivi dell'autorità statale, a volte fomenta proprio e incentiva quella tentazione, o, per dirlo in parole diverse, più l'attività della Chiesa sarà confidenziale per evitare aggressioni dello Stato, più lo Stato diverrà sospettoso e invasivo verso un'attività troppo riservata della Chiesa.

⁴ Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 28 aprile 2007, *coram* Grocholewski, prot. n. 37937/05 CA, *Ius Ecclesiae* 19 (2007) 611-621; PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, «Nota esplicativa. Chiarimenti circa l'applicazione del can. 223 §2 CIC», 8 dicembre 2010, *Communicationes* 42 (2010) 280-281.

⁵ «Pontifical Council For Legislative Texts. Prot. N. 15512/2016. PCLT On Clergy Disclosure», 15 settembre 2016, *Eastern Legal Thought* 13 (2017) 13-16.

Una maggiore sicurezza sul modo di esercitare la giurisdizione ecclesiastica potrebbe portare (paradossalmente, per il *cliché* attuale) ad una maggiore considerazione e libertà dell'agire della Chiesa.

Non giova sul lungo termine addurre che la legge è necessariamente generale e perciò non contempla la regolazione minuziosa e esaustiva di singoli conflitti o equilibri da realizzare nei singoli casi. Le relazioni hanno (purtroppo) quasi unanimemente asserito o presunto (seppur con accentuazioni diverse) che la regolamentazione dei casi concreti nei quali vi sia in gioco contemporaneamente trasparenza e riservatezza è impossibile a concepirsi e a realizzarsi. Questo — a mio sommo avviso — è inaccettabile per un canonista (e per un giurista). Il diritto, infatti, è nato per affrontare sul piano pratico le controversie, cercare soluzioni concretissime e nello stesso tempo più generali applicabili a casi analoghi, e risolverle sulla base di criteri condivisi e prestabiliti.

Rinunciare a questo compito (propriamente una sfida) significa rinunciare alla propria identità, al motivo della propria esistenza, trasformando il diritto in qualche altra disciplina, di volta in volta sociologica, teologica, filosofica, spirituale, morale...

Rinunciare significa ancora di più lasciare scegliere agli avvenimenti, alle persone e alle istituzioni, sulla base di emozioni personali o di massa, interessi di parte o addirittura egoistici, ricatti sociali, politici o economici: significa cedere alla legge della giungla, quella legge per far fronte alla quale il diritto proprio è nato, come scienza o arte del dare a ciascuno il suo (*suum cuique tribuere*).

Rinunciare significa lasciare campo esclusivo alla normativa statale (*rectius*: alle singole e parcellizzate normative dei singoli Stati), confessando implicitamente, ma realmente, che la comunità ecclesiale, la Chiesa, non ha alcuna autocoscienza degna di produrre una propria normativa che contemperi in forma propria, originale, coerente con la sua natura, trasparenza e riservatezza.

Fosse anche vero (come è vero) che la legge è generale, non può essere ignorato che la legge (la sua applicazione) richiede poi l'esercizio della potestà esecutiva sia generale sia singolare, deputata ad assistere nei casi particolari, richiede poi l'esercizio

della giurisdizione, deputata ad applicare la legge in un singolo caso controverso.

Mi piace qui ricordare lo sforzo felice realizzato in ambito esecutivo dall'istruzione *Dignitas connubii* nell'articolare, per esempio, il prescritto del can. 1598 §1 secondo le esigenze di casi singolari (cf. artt. 229-235 *DC*). Si trattava nel caso specifico di conciliare l'esigenza di pubblicità del processo canonico e la richiesta di riservatezza⁶.

Analogamente e opportunamente molti invocano che si proceda quanto prima alla formulazione di una *Istruzione sui processi penali*⁷, come già avvenuto in tempi ormai risalenti⁸. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, interpellato in ordine ad uno stadio della revisione del Libro VI del Codice, ebbe ad esprimere l'urgenza di una istruzione sui processi penali:

Il diritto penale è stato trascurato in questi anni e il recupero di questa imprescindibile parte del ministero non sarà effettuata attraverso la revisione del Libro VI del Codice di Diritto Canonico, ma attraverso una opera previa di sensibilizza-

⁶ Cf., per esempio, J.G. JOHNSON, «Publish and Be damned: The Dilemma of Implementing the Canons on Publishing the Acts and the Sentence», *The Jurist* 49 (1989) 210-240; D. NAU, «Publish and Be Damned: One Practitioner's Experience», *ibid.*, 51 (1991) 442-450.

⁷ Cf., per esempio, R. PAGÉ, «L'istruzione *Dignitas connubii*: Questions choisies», *Studia canonica* 41 (2007) 343.

⁸ Cf. SACRA CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, *Instructio. Pro Ecclesiasticis Curiis quoad modum procedendi oeconomice in causis disciplinaribus et criminalibus clericorum*, 11 giugno 1880, *ASS* 13 (1880) 324-336; SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, *Instructio. De modo servando ab Episcopis Foederatorum Septemtrionalis Americae statuum in cognoscendis et definiendis causis criminalibus et disciplinaribus clericorum*, 20 giugno 1878, in *ASS* 12 (1879) 88-92; ID., *Instructio. De modo servando in cognoscendis et definiendis causis criminalibus et disciplinaribus clericorum in foederatis Statibus Americae Septemtrionalis*, 1883, in *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide*, II, Romae 1907, 169-172, n. 1586. Cf. pure C. GENNARI, *Sulla privazione del beneficio ecclesiastico e sul processo criminale dei chierici. Norme canoniche*, Roma 1905²; K.E. MCKENNA, «Clerical Penal Procedures in the United States in the Nineteenth Century and the Instruction of 1878», *The Jurist* 70 (2010) 186-205.

zione, che trova il suo strumento principe in una istruzione, dove sono recuperate discorsivamente e argomentatamente le ragioni della sua applicazione. La fredda modificazione di un *potest in debet* nel testo legislativo non è in grado di risvegliare questa coscienza nella generalità dei Pastori.

In conclusione, si ribadisce la contrarietà di questo Supremo Tribunale a una revisione del Libro VI del Codice di Diritto Canonico e il favore per una istruzione, anche ampia, che guidi nell'applicazione del diritto penale e che potrebbe contenere anche alcune poche veramente necessarie innovazioni⁹.

Suggestivo e da non trascurare l'interrogativo rivolto all'inizio della Giornata di Studio dal p. Zollner: c'è bisogno al riguardo di nuove norme o di applicare le norme attuali, vigenti? Una domanda alla quale le Relazioni, almeno nella loro forma letta, non hanno dato una risposta; una domanda che accompagna il seguito della Giornata di Studio.

G. PAOLO MONTINI

⁹ SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Lettera al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, 29 febbraio 2012, prot. n. 42409/09 VAR, *Allegato. Osservazione preliminare e pregiudiziale*, VI, p. 5. Qualcosa di analogo si proponeva lo stesso Pontificio Consiglio nella lettera del 26 luglio 2011 con la quale chiedeva alla Segnatura Apostolica osservazioni sul progetto di riforma del Libro VI: «Un ulteriore proposito del Pontificio Consiglio è che contestualmente all'eventuale promulgazione di un nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico, venga pubblicato un Direttorio che, in modo semplice, orienti l'Ordinario e il giudice di fronte alle diverse scelte che essi devono o possono compiere in funzione delle varie circostanze, guidandoli anche nelle formalità da espletare in ciascun caso» (prot. n. 13248/2011, p. [1]).